

REGOLAMENTO

**PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI
ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO**

REV.01 - Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 18 novembre 2015

REV. 02 – Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 27.01.2021

Premessa

Ai sensi dell'art. 5 punto 2) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del CAPO II Sez. II art. 37 punto 4) del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, di seguito indicata con il termine "quota", per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e costituisce obbligo per gli stessi.

ARTICOLO 1 **Misura della contribuzione**

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale, decorre dal giorno 1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile.

Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle Società di Professionisti iscritte nell'Elenco Speciale, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.

ARTICOLO 2 **Modalità**

A partire dal 2016 il pagamento delle quote ordinarie si avvale, a norma delle vigenti disposizioni, di convenzione sottoscritta con Ente di Riscossione Esterno, (Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia S.p.A., nel seguito "Concessionario") e dal 2019 del servizio PagoPA.

E' prevista una prima fase della riscossione mediante invio di avvisi di pagamento "PagoPA" ed in caso di omesso pagamento entro la scadenza, di una fase di riscossione "coattiva" mediante ruoli affidata al Concessionario.

La richiesta di pagamento della quota, nella prima fase, è prevista con l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'iscritto, del link per scaricare il bollettino PagoPA, sino al decimo giorno antecedente la scadenza prestabilita; nel sito dell'Ordine il bollettino è disponibile nell'area riservata di ciascun iscritto.

Il pagamento dell'AVVISO PagoPA, può avvenire:

- tramite canale internet banking e ATM;
- tramite qualsiasi sportello bancario aderente al sistema "PagoPA";
- tramite qualsiasi sportello Sisal e Lottomatica.

Sul sito dell'Ordine vengono rese disponibili tutte le informazioni aggiornate.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni bancari di conto corrente presso la Segreteria dell'Ordine, ad eccezione delle somme relative a nuove iscrizioni.

Nessuna dichiarazione di avvenuto pagamento viene rilasciata dalla segretaria. L'iscritto dovrà conservare copia della ricevuta di pagamento che sarà valida anche ai fini fiscali.

ARTICOLO 3 Procedure e termini

Il Presidente informa annualmente gli iscritti, in via preventiva via PEC¹ e attraverso pubblicazione sul sito, dell'indicazione dell'importo delle quote a valere per l'anno successivo e della scadenza di pagamento, nonché delle fasi successive della riscossione. L'Ordine, coerentemente con le iniziative intraprese di contenimento dei costi amministrativi, sta attuando la dematerializzazione dei documenti amministrativi.

Dal 1° gennaio 2016 tutte le informazioni saranno trasmesse esclusivamente a mezzo PEC.

ARTICOLO 4 Trasferimenti e dimissioni

Gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Milano, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dell'Ordine di provenienza.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale; il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La quota si riterrà assolta per l'intero anno di riferimento.

Le richieste di cancellazione pervenute al Consiglio dell'Ordine **entro il 31 dicembre** di ogni anno esonerano dal pagamento della contribuzione dovuta per l'anno successivo.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione (scaricabile dal sito dell'Ordine), in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo, pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

ARTICOLO 5 Procedimento disciplinare

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine previsto dà luogo a procedimento nelle forme del "giudizio disciplinare".

La morosità nel pagamento della quota comporta la comunicazione di messa in mora dell'inadempiente da parte del Consiglio dell'Ordine con successivo deferimento della posizione al Consiglio di Disciplina territoriale (artt. 37-50 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo

¹ Ai sensi dell'art. 16 c. 7 del D.L. 185/2008, si rammenta agli iscritti l'obbligo di possesso e di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

indeterminato dall'esercizio della professione (art. 50 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536).

La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale, comprensive di interessi di mora e di una maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e spese vive legate alla pratica.

Indipendentemente dal decorso del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del debito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Il deferimento al Consiglio di Disciplina può essere attivato comunque nei confronti dell'iscritto moroso in qualsiasi fase del procedimento di riscossione coatta.

ARTICOLO 6 Validità e revisioni

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016 e potrà essere modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 7 Norme finali

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo dell'Ordine è una obbligazione di legge e pertanto la mancata ricezione della comunicazione relativa all'avviso di pagamento (PagoPA) o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento degli importi alla scadenza fissata, che potrà eccezionalmente essere corrisposta nei termini stabiliti con bonifico bancario o a mezzo di assegno di c/c non trasferibile o contanti alla Segreteria dell'Ordine.

E' facoltà del Consiglio, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o Disposizioni Normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Qualsiasi tipo di richiesta non disciplinata dal presente Regolamento dovrà essere formulata per iscritto e verrà valutata dal Consiglio.